

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale e per l'attività di controllo e vigilanza sull'esecuzione in relazione all'Ambito Territoriale Torino 1

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La Convenzione è stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori degli Enti concedenti in relazione all'Ambito Territoriale Torino 1, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione.
2. La Convenzione è altresì stipulata ai fini dell'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale per quanto concerne il predetto Ambito Territoriale, fermi in capo a ciascun Ente locale concedente, per quanto di competenza all'interno del proprio territorio, i compiti e le responsabilità di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, per come attribuiti e riservati dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2000, e richiamati al successivo art. 3, comma 5.

Articolo 2

(Individuazione dei compiti della Città di Torino)

1. Alla Città di Torino, che accetta, gli Enti locali concedenti delegano l'esercizio delle funzioni connesse alle attività di cui al primo comma del precedente articolo e l'autorizzazione ad operare in nome e per conto degli Enti stessi assumendo il ruolo di Stazione Appaltante.
2. Per lo scopo di cui al precedente comma, la Città di Torino si fa carico di acquisire dal gestore Uscente, per conto dei singoli Enti locali concedenti, i dati previsti dall'art. 4 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, secondo il formato stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas come richiamato al comma 7 del predetto articolo.
3. La Città di Torino, anche attraverso l'apporto dei professionisti individuati a seguito della procedura aperta n. 8/2016, unitamente agli Enti locali concedenti per il territorio di loro competenza, attraverso il gruppo di lavoro di cui al successivo art.4 analizza i dati ricevuti dal gestore uscente, effettua eventuali ispezioni e accessi agli impianti. Entro 60 gg. dal ricevimento dei predetti dati, sulla base delle risultanze dell'analisi effettuata dal tavolo tecnico, La Città di Torino comunica al gestore uscente eventuali osservazioni e richieste di rettifica.
4. La Città di Torino dirige e coordina il gruppo di lavoro che è supportato anche dai professionisti di cui al precedente comma; nei casi in cui ne venga ravvisata la necessità ed in base all'argomento

trattato, il gruppo di lavoro potrà convocare, oltre a tutti i Comuni dell'Atem TO 1, i gestori uscenti. Tale gruppo di lavoro definisce i criteri uniformi a cui si attengono i comuni dell'ambito, ai fini della determinazione del valore di rimborso, e ai fini dell'approvazione della perizia estimativa – che sarà redatta ai sensi del quanto previsto dal d.m. 226/2011 - da parte di ciascun ente locale concedente per la parte di rispettiva competenza. Il gruppo di lavoro con l'apporto di qualificati professionisti provvede alla redazione del testo dell'accordo per la determinazione del valore di rimborso da inserire nei documenti di gara o eventualmente; in caso di disaccordo tra gli enti concedenti, coordinati dalla stazione appaltante da un lato e il gestore uscente dall'altro, il tavolo tecnico supporta la stazione appaltante e i qualificati professionisti nella predisposizione dei documenti di gara conformemente alle previsioni della normativa vigente ed in particolare del D.M. 226/2011 art. 5; la Città di Torino coordina, con il supporto degli Enti Locali concessionari coinvolti, la gestione di eventuali contenziosi relativi alla fase preliminare alla gara .

5. La Città di Torino, sentiti gli Enti locali concedenti, prepara le *Linee guida programmatiche d'Ambito* con le condizioni minime di sviluppo di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011; La Città di Torino, anche sulla base degli elementi programmatici di sviluppo forniti dagli Enti locali concedenti ed in collaborazione con questi ultimi, predispose il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento dei singoli Comuni. 6. La Città di Torino, anche attraverso l'apporto di professionisti di cui al precedente art. 2 comma 3, assicura la predisposizione della documentazione tecnica, contrattuale ed economica da porre a base dell'espletanda gara, di cui curerà l'indizione e lo svolgimento, e ogni correlato adempimento, sino alla stipulazione del contratto di servizio con il nuovo Gestore.

7. La Città di Torino cura i rapporti con il nuovo gestore: in particolare, svolge la funzione di controparte del contratto di servizio ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio dal Comitato di Monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale di riferimento, di cui al successivo art. 5.

8. La Città di Torino si impegna a svolgere il proprio ruolo con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 3

(Individuazione dei compiti degli Enti locali concedenti)

1. Ciascuno degli Enti locali concedenti indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con la Città di Torino per la comunicazione delle esigenze specifiche del proprio Comune e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.

2. Gli Enti locali concedenti si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione nonché a fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria ai fini della preparazione del bando di gara.
3. Per quanto concerne il territorio di propria competenza, ciascun Ente locale concedente collabora con la Città di Torino ad analizzare e verificare i dati ricevuti dai Gestori uscenti anche programmando eventuali ispezioni ed accessi agli impianti.
4. Gli Enti locali si impegnano a rispettare i criteri uniformi di cui al precedente articolo 2 comma 4 stabiliti dal gruppo di lavoro ai fini della determinazione del valore di rimborso e ai fini dell'approvazione della perizia estimativa spettante a ciascuno di essi per la parte di rispettiva competenza. Gli Enti locali formulano e segnalano, per le rispettive parti di competenza, eventuali osservazioni e richieste di verifica in merito ai dati forniti dai gestori uscenti, e concordano con la Città di Torino i rilievi e le richieste da inoltrare al gestore.
5. Ciascun Ente locale concedente, nell'ambito del contratto stipulato ad esito della procedura ad evidenza pubblica, indetta ed espletata dalla Città di Torino, manterrà i compiti e le responsabilità di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, per come attribuiti e riservati dall'art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000, in particolare dai commi 1, 2 e 6 di tale decreto.
6. Resta inteso che in nessun caso la Città di Torino, dopo aver adempiuto agli impegni di cui alla Convenzione, assumerà in proprio o concorrerà in altra forma all'assunzione dei compiti e delle responsabilità di cui al precedente comma, attribuiti direttamente ed esclusivamente dalla legge a ciascun Ente locale concedente.
7. Successivamente all'acquisizione della documentazione relativa alle consistenze degli impianti, ciascun Ente locale concedente approva, entro il termine di 30 giorni, la determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti proposta dalla Città di Torino, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 12 novembre 2011.
8. Ciascun Ente locale concedente, anche avvalendosi dei professionisti individuati dalla Città di Torino, fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nonché lo stato del proprio impianto di distribuzione in modo che la Città di Torino possa, in conformità con le Linee guida programmatiche d'Ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni.

Articolo 4

(Gruppo di Lavoro ai fini delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas)

1. Le Parti istituiscono un gruppo di lavoro per l'esecuzione delle attività operative ai fini dello svolgimento delle procedure di affidamento di cui all'art. 1, comma 1, della presente Convenzione, composto da due rappresentanti della Città di Torino (di cui uno con funzione di Coordinatore) e da cinque rappresentanti degli altri Enti locali concedenti (uno per ciascuno degli altri Enti Locali concedenti) che formano l'Ambito Territoriale TO 1, dotati delle adeguate competenze tecnico-amministrative in relazione al raggiungimento della predetta finalità. Alle riunioni del Gruppo di Lavoro sono invitati anche i referenti, qualora diversi dai rappresentanti di cui sopra, degli enti sottoscrittori di cui all'art. 3, comma 1; possono essere invitati anche altri soggetti di volta in volta individuati per singole materie, quali i professionisti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione.

2. Le Parti si impegnano a nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata alla Città di Torino, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, i propri rappresentanti costituenti il Gruppo di Lavoro.

3. Il gruppo di lavoro è ospitato in una delle sedi della Città di Torino e si riunisce periodicamente per esercitare le funzioni ad esso attribuite dal comma seguente.

4. Il gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni:

a. sovrintende alle procedure ai fini dell'elaborazione della documentazione di gara;

b. funge da cabina di regia al fine dell'utilizzo delle somme derivanti dal corrispettivo una-tantum per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, così come definito dal D.M. 12 novembre 2011 e dalla conseguente deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas;

c. svolge ogni ulteriore attività preparatoria in vista dell'indizione della gara, nonché per l'organizzazione di quant'altro necessario per il miglior esito dell'iniziativa disciplinata dalla Convenzione.

5. Il Gruppo di Lavoro delibera a maggioranza dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei 7 rappresentanti di cui al comma 1.

6. La partecipazione alle attività del Gruppo di Lavoro è gratuita, ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto, fatto salvo quanto previsto per legge. 7. In caso di impedimento o di assenza del rappresentante che verrà indicato da ciascun Ente facente parte dell'Ambito TO1 quest'ultimo potrà nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata alla Città di Torino, un proprio delegato che parteciperà in sua sostituzione alla seduta del Gruppo di lavoro. 8. Ciascuno Ente locale, previa comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata agli altri Enti dell'Atem TO 1, potrà sostituire in via definitiva le persone di propria designazione che compongono il Gruppo di lavoro.

Articolo 5

(Comitato di Monitoraggio sulla conduzione del Servizio)

1. La Città di Torino, in qualità di controparte del contratto di servizio, è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio, da un Comitato di Monitoraggio costituito da 7 rappresentanti degli Enti locali concedenti: 2 in rappresentanza della Stazione appaltante Città di Torino, 1 in rappresentanza di ciascuno degli altri enti concedenti facenti parte dell'ambito. Il Comitato di Monitoraggio nomina a maggioranza dei componenti un Presidente. E' ammessa la possibilità che il Comitato si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi collegati in audio o in video, a condizione che siano rispettate il metodo collegiale.
3. Il Comitato di Monitoraggio si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente effettuata per le vie brevi; si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e ogni qualvolta uno dei suoi componenti lo richieda con comunicazione al Presidente del Comitato: in tale ultimo caso dovranno essere rappresentate le esigenze che suggeriscono una convocazione non programmata.
4. Alle riunioni del Comitato di Monitoraggio uno dei 2 rappresentanti della Città di Torino, in qualità di controparte del contratto di servizio, relaziona al Comitato di Monitoraggio rispetto all'andamento delle attività contrattuali e acquisisce eventuali proposte ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio medesimo. Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato di Monitoraggio fornisce altresì indicazioni in ordine all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. del 12 novembre 2011.
5. La Città di Torino svolge le funzioni di segreteria del Comitato di Monitoraggio e mette a disposizione mezzi e locali.
6. Il Presidente, oltre a convocare il Comitato di Monitoraggio e a determinarne l'ordine del giorno, predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato stesso e, ove necessario, del competente organo dell'Ente, nonché ogni ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori.
7. Gli Enti locali facenti parte dell'ambito si impegnano a nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata alla Città di Torino, entro quindici giorni dall'aggiudicazione della Gara, i propri rappresentanti nel Comitato di Monitoraggio.
8. In caso di impedimento o di assenza di uno dei rappresentanti che verrà indicato dagli Enti locali facenti parte dell'ambito, quest'ultimi-potranno nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata alla Città di Torino, un proprio delegato che parteciperà in sua sostituzione alla seduta del Comitato.
9. Ciascun Ente dell'ambito, previa comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata agli altri enti dell'Atem TO 1, potrà sostituire in via definitiva le persone di propria designazione che compongono il Comitato.

10. Il Comitato di Monitoraggio delibera a maggioranza dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno 4 rappresentanti, 1 per ciascuno degli enti rappresentati.

11. Il Comitato di Monitoraggio, regolarmente costituito, rappresenta tutti gli Enti locali concedenti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, alla Convenzione nonché alle deliberazioni già assunte da ciascun Ente, obbligano tutti gli Enti locali concedenti, ancorché non intervenuti o dissenzienti. 12. La partecipazione al Comitato di Monitoraggio è gratuita, ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.

Articolo 6

(Recesso)

1. Tenuto conto della finalità della Convenzione ed al fine di garantire che l'espletamento delle articolate attività prodromiche all'indizione della gara non subisca interruzioni o ritardi tali da pregiudicare la tempestiva ottemperanza alle disposizioni di legge, è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dalla presente Convenzione.

Articolo 7

(Rapporti Finanziari)

1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dalla Città di Torino in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione, si dà atto che il corrispettivo una-tantum previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas, pari a euro 120.000,00, è attribuito direttamente alla Città di Torino

2. Con riferimento alle funzioni locali svolte dalla Città di Torino per specifica delega degli Enti locali concedenti ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente Convenzione, si stabilisce che il corrispettivo una-tantum previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas, pari a euro 480.000,00, sia attribuito alla Città di Torino da utilizzarsi esclusivamente per l'acquisizione di servizi esterni.

3. Qualora, a stipulazione con il nuovo Gestore del contratto di servizio per la distribuzione del gas naturale, con riguardo alle attività previste dal precedente comma 2 si verificano risparmi e/o economie, le stesse saranno ripartite dalla Città di Torino fra gli Enti locali concedenti nel seguente modo:

- 50% ripartito in misura uguale per ciascun Ente locale concedente;
- 50% in misura proporzionale al numero di pdr (punto di riconsegna) di ciascun Ente locale concedente individuati nei documenti di gara.

Articolo 8

(Obbligo di riservatezza)

1. Ciascuna delle Parti, anche a tutela di eventuali interessi industriali e commerciali coinvolti, si obbliga a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione della stessa e della sua attuazione.
2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente Convenzione, nonché per tutta la durata degli atti eventualmente stipulati in attuazione della stessa, e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.
3. Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato all'obbligo previsto dal presente articolo.

Articolo 9

(Durata - Modifica della Convenzione)

1. La presente Convenzione vincola le parti a far data dalla sottoscrizione e fino a tutta la durata del contratto di servizio.
2. Eventuali modifiche alla presente Convenzione nell'ambito dei rapporti fra gli Enti sottoscrittori, così come in essa disciplinati, compresa l'individuazione della controparte del servizio di cui all'art. 2, comma 7, potranno essere assunte con deliberazione consiliare di ciascuna delle parti.

Articolo 10

(Controversie)

1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990.

Articolo 11

(Disposizioni finali)

1. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per le Parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità. In ogni caso, le Parti potranno concordare i termini di una nuova clausola che, con piena soddisfazione di tutti, sostituisca la clausola dichiarata invalida e non applicabile.
2. La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto